

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO PER LA RICHIESTA DI NULLA OSTA ALL'INGRESSO DI STRANIERI PER LAVORO OCCASIONALE OVVERO "ALLA PARI" AI SENSI DELL'ART. 27 LETT. r) DEL D.LEG.VO N. 286/98 COME MODIFICATO DALLA L. N. 189/02 (Art. 40, comma 20, D.P.R. 394/99 come modificato dal D.P.R. 334/04)**

1) La richiesta può essere presentata allo Sportello Unico scegliendo, in alternativa, tra quello della:

- a) provincia di residenza del datore di lavoro;
- b) provincia della sede legale dell'impresa;
- c) provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa.

2) *Datore di lavoro:* - la richiesta può essere presentata da un'Azienda o Ente in caso di assunzione di lavoratori per lo svolgimento in Italia di attività di ricerca o di lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambio di giovani o di mobilità di giovani, previsti da accordi internazionali in vigore per l'Italia. La richiesta può essere, altresì, presentata da un datore di lavoro persona fisica non esercente attività imprenditoriale per lo svolgimento di attività di "lavoro alla pari".

Sezione I – indicare negli appositi spazi la denominazione della ditta e la sede di esercizio dell'attività; se società o ente, indicare la rispettiva denominazione sociale e la sede legale.

Sezione II – riportare i dati personali del datore di lavoro persona fisica ovvero quelli del legale rappresentante della società od ente specificando il codice fiscale del rappresentante legale.

La richiesta può essere inoltrata da un datore di lavoro italiano (o comunitario), ovvero da un datore di lavoro straniero regolarmente soggiornante in Italia.

3) Inserire nell'apposita casella i seguenti codici:

- **L** per stato libero
- **C** per coniugato/a
- **V** per vedovo/a
- **D** per divorziato/a
- **S** per separato/a.

4) Inserire nell'apposita casella i seguenti codici:

- **M** per maschio
- **F** per femmina.

5) Riportare il codice che figura nell'allegata tabella "Codici stato".

- 6) *Cittadinanza*: barrare la casella riferita alla cittadinanza italiana oppure quella riferita ad altra cittadinanza e compilare il relativo spazio.
- 7) Il documento di identità ovvero il permesso/carta di soggiorno in corso di validità dovranno essere esibiti, da parte del datore di lavoro, al momento della convocazione presso il competente Sportello Unico, ai fini del rilascio del NULLA OSTA e della sottoscrizione del contratto di soggiorno proposto.
- 8) I documenti di identità equivalenti al passaporto possono essere:
- a) documento di viaggio per apolidi
  - b) documento di viaggio per rifugiati
  - c) titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall’Autorità del paese di cui sono cittadini)
  - d) lasciapassare delle Nazioni Unite
  - e) documento individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO.
- 9) Salvo che gli accordi o i programmi su cui si basa la richiesta ne prevedano una maggiore, l’età minima per l’ammissione al lavoro non può essere inferiore ai 15 anni compiuti.  
Dovrà essere prodotta la documentazione attestante l’assenso dell’esercente la patria potestà all’espatrio del minore.
- 10) Il passaporto (o altro documento equivalente) in corso di validità dovrà essere esibito, da parte del lavoratore straniero al competente Sportello Unico ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno da effettuare entro 8 giorni dall’ingresso.
- 11) Indicare la data, le parti e l’oggetto dell’Accordo (scambio – mobilità – collocamento “alla pari”) nonché la denominazione del programma.  
Nell’ipotesi di nulla-osta richiesto in favore di stranieri già entrati in Italia con un visto vacanze-lavoro, il richiedente deve indicarne gli estremi (Ambasciata/Consolato che l’ha rilasciato e data di rilascio) e dovrà produrre il documento comprovante lo specifico titolo di ingresso. Se durante l’attuale soggiorno per vacanze-lavoro il cittadino straniero ha svolto precedenti rapporti lavorativi, occorre che il richiedente ne specifichi la durata complessiva, distinguendo tra periodi lavorativi effettuati alle proprie dipendenze e quelli svolti con altri datori di lavoro. Il nulla osta al lavoro in favore di straniero munito di visto per vacanze-lavoro viene rilasciato successivamente al suo ingresso nel territorio dello Stato.
- 12) Riquadro da non compilare nel caso di richiesta di nulla osta per lavoro “alla pari”.
- 13) Indicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato.

- 14)**Indicare il livello, la categoria di inquadramento e le corrispondenti mansioni cui sarà adibito il lavoratore secondo il CCNL applicato.
- 15)**Salva diversa indicazione degli accordi internazionali in vigore, la durata del rapporto di lavoro non può essere superiore ad un anno. Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per l'Italia, il rapporto alle dipendenze dello stesso datore di lavoro non può superare la durata di tre mesi, ferma restando la possibilità per il cittadino straniero di occuparsi alle dipendenze di diversi datori di lavoro fino a totalizzare un periodo lavorativo nel complesso non superiore a 6 mesi.
- 16)**L'indicazione della località di impiego del lavoratore necessita ai fini dell'individuazione dello Sportello Unico provinciale competente al rilascio del nulla osta. Nell'ipotesi in cui il lavoratore sarà impiegato presso una pluralità di sedi di lavoro, indicare la sede ove si svolgerà l'attività prevalente.
- 17)**Il contratto di collocamento "alla pari" dovrà essere prodotto, su richiesta dello Sportello Unico, che ne valuterà la regolarità ai fini del rilascio del nulla-osta.
- 18)**Il datore di lavoro si impegna ad indicare la sistemazione alloggiativa del lavoratore, rispondente ai requisiti previsti dalla legge – "alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica" – certificata dal Comune o dall'ASL.  
Il lavoratore all'atto della presentazione presso lo Sportello Unico dopo l'ingresso in Italia presenterà la ricevuta attestante l'avvenuta richiesta del certificato di idoneità alloggiativa, nonché la documentazione dell'effettiva disponibilità dell'alloggio.
- 19)**Indicare le modalità alloggiative specificando se l'abitazione è in uso a titolo gratuito o in locazione.
- 20)**Il datore di lavoro ha facoltà di rivalersi delle spese eventualmente sostenute per la messa a disposizione dell'alloggio trattenendo, dalla retribuzione mensile, una somma massima pari ad un terzo del suo importo netto. La facoltà non sussiste nel caso di lavoro "alla pari".
- 21)**Il datore di lavoro deve comunicare, entro 5 giorni dall'evento, allo Sportello Unico - pena l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 22, co. 7 del T.U. come modificato dalla legge 189/02 - la data d'inizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, nonché il trasferimento di sede del lavoratore con la relativa decorrenza.
- 22)**Le dichiarazioni corrispondenti ai sottoelencati punti 1, 2, 3 e 4 non devono essere compilate e non rilevano nel caso di richiesta di nulla osta per lavoro "alla pari".

- 23)**Indicare l'organico in forza nell'unità operativa ove si svolgerà l'attività lavorativa.
- 24)**Indicare i dati risultanti dall'ultima dichiarazione fiscale presentata.
- 25)**Le dichiarazioni corrispondenti ai punti a), b) e c) rilevano soltanto con riferimento al lavoro subordinato e si considerano non rese nel caso di richiesta di nulla osta per lavoro "alla pari".
- 26)**Il datore di lavoro deve indicare se intende avvalersi o meno dello Sportello Unico per l'invio del nulla osta al competente Consolato italiano nel Paese di residenza del lavoratore.  
Da non compilare nel caso di richiesta di nulla osta per lavoro "alla pari".
- 27)**Apporre marca da bollo da € 11,00 ovvero riportare estremi del versamento sul conto corrente postale n° 8003 intestato a Concessioni governative per l'assolvimento dell'imposta di bollo.